REGOLAMENTO (CEE) N. 3395/88 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (7),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole (*), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (*), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/88 (9,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 (*), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 (10), in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1988/1989 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 2213/88 (") e (CEE) n. 2214/88 del Consiglio (12);

considerando che, per determinare l'ammontare della restituzione, è opportuno effettuare il calcolo tenendo

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. (*) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67. (*) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (*) GU n. L 250 del 9. 9. 1988, pag. 12. (*) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. (*) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 8. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 8.

conto, tra l'altro, delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presentate dalla Commissione al Consiglio;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio (13);

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2761/88 della Commissione (14);

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/ 84 (16), l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55. (1) GU n. L 247 del 6. 9. 1988, pag. 7. (1) GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16. (1) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.